TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

# Art. 392

## Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale

Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturita'. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturita' puo' valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 2 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado |
| Estremi | Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 |
| Parte | II — Ordinamento scolastico |
| Titolo | IX — Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali |
| Capo | I — Riconoscimento dei titoli di studio |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-392-istituzioni-scolastiche-idonee-al-rilascio-del-diploma-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it